

Soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata (c.d. “strumenti privati”) e fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica - iscrizione nell’albo ed estensione dei termini per l’invio dei dati relativi all’attività svolta nel 2019

I soggetti destinatari del Provvedimento della Banca d'Italia 11 ottobre 2018 (Attuazione dell'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento) sono tenuti a notificare all'Istituto alcune informazioni relative alla loro operatività nei termini previsti dal provvedimento e secondo gli schemi segnaletici pubblicati al seguente link (https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/normativa/Attuazione_art2.pdf).

In particolare, si tratta degli:

- a) emittenti di strumenti di pagamento cd. “a spendibilità limitata”, ossia strumenti che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente, o ii) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;
- b) operatori telefonici che consentono l'acquisto di “contenuti digitali”, il servizio di *ticketing* e l'effettuazione di donazioni; in particolare, ciascuna operazione non deve superare i 50 euro e il valore complessivo delle operazioni per singola utenza non deve superare i 300 euro mensili.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Banca d'Italia valuta la conformità dell'attività svolta alla normativa e iscrive i soggetti nell'appendice dell'albo nazionale degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-*septies* del D.lgs. n. 385/1993 (TUB): i soggetti iscritti non sono comunque sottoposti ad autorizzazione né alla vigilanza della Banca d'Italia.

Sono state completate le operazioni per l'iscrizione dei soggetti che, nel 2018, hanno prestato servizi di pagamento in regime di esenzione dall'applicazione della seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) (<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/OperatoriEsclusiPSD2.html>).

Le informazioni censite vengono pubblicate anche sul sito web dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) (<https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/disclaimer>), dove confluiscono i nominativi dei soggetti che hanno notificato la loro attività alle Autorità competenti dei singoli Stati membri.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le notifiche da parte dei soggetti che prestano servizi di pagamento basati su strumenti a spendibilità limitata – il cui termine di scadenza è fissato per il prossimo 30 aprile – sono prorogate fino al successivo 30 giugno: l'obbligo di notifica si riferisce anche a soggetti che non hanno segnalato in precedenza e che ritengano di doverlo farlo quest'anno.

Per i fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, tenuto conto che il termine per la notifica decorre dall'approvazione del bilancio di esercizio, la Banca d'Italia gestirà le segnalazioni con la massima flessibilità operativa, avendo riguardo a eventuali vicende che potrebbero influire sulla chiusura dell'esercizio contabile.